

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 494 del 08/08/2019**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo -
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 10 E 11 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010 – DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2019 – AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA.

Note per la trasparenza: FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2019.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 08/08/2019

Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNLL del personale della dirigenza Medica e Veterinaria e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr.9, 10 e 11, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 9 – Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 11 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *" a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',*

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 08/08/2019

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che “.....*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.*

Considerato quanto previsto dalla legge di stabilità del 27 dicembre 2017, n.205 all'art. 1 c.435 che stabilisce: “*Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria”.*

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, su trasferimento di personale e di risorse;

Vista altresì la comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) contenente gli importi di riduzione dei fondi della dirigenza medica per l'anno 2018;

Precisato che il fondo di risultato dell'anno 2018 dei dirigenti medici è stato integrato per effetto dei risparmi ottenuti e certificati dal Collegio Sindacale in data 19/6/2018 in ordine ai Piani di Razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019 secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del 20/07/2017 DGRV 1251 DEL 08/08/2017 e verbale di incontro 09/10/2017;

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 08/08/2019

Considerato che nella determinazione dei Fondi si è tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001, relative all'esternalizzazione dei servizi di guardia medica presso il pronto soccorso dell'ospedale di Legnago ed il Punto di Primo intervento dell'ospedale di Bovolone, e dei Servizi di Anestesia. Per il 2019 il valore è da ritenersi provvisorio;

Richiamata la deliberazione n. 832 del 20.12.2018 che disponeva in merito alla quantificazione provvisoria per l'anno 2018 dei fondi contrattuali per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria per l'anno 2018 e provvisori dell'anno 2019, così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Vista altresì la prescritta Certificazione di compatibilità economico – finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 09/07/2019;

Ritenuto pertanto di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2018 e alla quantificazione provvisoria per l'anno 2019, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 08/08/2019

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;
- 2) di determinare la consistenza dei Fondi contrattuali per l'anno 2018 e di quantificare altresì in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2018 per l'area della dirigenza medica e veterinaria nei sottoelencati importi:

Fondi Aziendali	2018	2019 (provvisori)
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa Medici e Veterinari	18.580.462,77	18.609.415,69
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Medici e Veterinari	3.507.046,82	3.497.962,45
Fondo per la Retribuzione di risultato Medici	3.085.311,21	3.081.057,85
Fondo per la Retribuzione di risultato Veterinari	392.802,75	392.802,75
Fondo per la qualità della prestazione individuale Medici	90.069,64	90.069,64
Fondo per la qualità della prestazione individuale Veterinari	7.223,50	7.223,50
Totale	25.662.916,69	25.678.531,88

- 3) di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 494 DEL 08/08/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 14/08/2019

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Gestione Risorse Umane

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA

Relazione illustrativa tecnico – finanziaria in ordine alla Determinazione provvisoria dei Fondi aziendali per l'area della Dirigenza Medica Veterinaria per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2018 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2019 – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

PREMESSA	2
DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	4
DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA - FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	11
DIRIGENZA MEDICA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	15
DIRIGENZA VETERINARIA – FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.....	19
DIRIGENZA MEDICA FONDO QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE	22
DIRIGENZA VETERINARIA FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE.....	25
RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA.....	27

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- 1 CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- 2 CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- 3 CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- 4 CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

- A. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- B. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- C. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 13 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 9, "Fondo per l'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 10, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 11 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 9 e 10 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 11 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Per la determinazione dei fondi per l'anno 2018, si è tenuto conto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017 che stabilisce che ".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

Per effetto di tale disposizione quindi, l' anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c.1 della L.133/2008.

La determinazione dei fondi aziendali, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art.47 L. N.428/1990 tiene conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale.

La legge di stabilità del 27 dicembre 2017, n.205 all'art. 1 c.435 stabilisce che: *"Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria"*.

Quindi, a partire dall'anno 2019, le risorse relative alla RIA riferite al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria che sono destinate ad incrementare il Fondo di Posizione non sono soggette ai vincoli di cui all'art. 23 D.lgs. 75/2017. Tali risorse saranno inserite nei fondi nel momento in cui verranno emanati i provvedimenti attuativi della citata legge.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro prot. 73686 del 27/04/2018) per la dirigenza Medica la riduzione per l'anno 2018 è pari ad euro 52.349,45, ed è stata operata sul fondo di risultato come definito in sede sindacale e sottoscritto nell'incontro del 05.12.2018.

Sono state effettuate le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001, relative all'esternalizzazione dei servizi di guardia medica presso il pronto soccorso dell'ospedale di Legnago ed il Punto di Primo intervento dell'ospedale di Bovolone, e del Servizio di Anestesiologia di San Bonifacio e Bussolengo. Per il 2019 il valore è da ritenersi provvisorio.

In sede di approvazione definitiva dei fondi 2018 si è provveduto altresì all'integrazione del fondo di risultato dei dirigenti medici per effetto dei risparmi ottenuti e certificati dal Collegio Sindacale in ordine ai Piani di Razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019 secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del 20/07/2017 DGRV 1251 DEL 08/08/2017 e verbale di incontro 09/10/2017.

I risparmi dei piani di razionalizzazione dell'anno 2019 saranno esposti nel fondo di risultato, dopo aver ottenuto l'approvazione e la certificazione da parte del Collegio Sindacale.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici (importi lordi senza eventuali riduzioni per esternalizzazione, trasferimenti azienda zero) dei fondi del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria per gli anni 2016, di spesa **che rappresenta il limite, 2018 e 2019** considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro).

RIEPILOGO FONDI Dirigenza Medica e Veterinaria

Fondi Aziendali	2016	2018	2019(*)
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa Medici e Veterinari	18.627.041,85	18.627.041,85	18.627.041,85
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Medici e Veterinari	3.516.664,70	3.516.664,70	3.516.664,70
Fondo per la Retribuzione di risultato Medici	3.140.862,58	3.092.766,13	3.092.766,13
Fondo per la Retribuzione di risultato Veterinari	392.802,75	392.802,75	392.802,75
Fondo per la qualità della prestazione individuale Medici	90.069,64	90.069,64	90.069,64
Fondo per la qualità della prestazione individuale Veterinari	7.223,50	7.223,50	7.223,50
Totale	25.774.665,02	25.726.568,57	25.726.568,57

(*) valori provvisori

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA - FONDO PER L'INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA – Articolo – 9 C.C.N.L. 06/05/2010

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato con le modalità e dalle risorse previste dall'articolo 9, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti medici a rapporto esclusivo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, il fondo è ulteriormente incrementato di euro 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (nulla è dovuto per l'anno 2008).

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione è pari ad euro 37.705,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,20 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 75.410,39.

Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art.8 comma 3 si è tenuto conto della R.I.A. del personale assunto e cessato. Per l'anno 2018 la differenza RIA del personale cessato/assunto nel corso del 2017, messa a disposizione, ammonta a euro 304.245,25=.

Si precisa che l'incremento della RIA a partire dal 2019 non sarà soggetto ai vincoli di cui all'art. 23 D.lgs. 75/2017. Tali risorse saranno inserite nei fondi nel momento in cui verranno emanati i provvedimenti attuativi della citata legge.

Sull'ammontare del fondo per l'anno 2018 sono state applicate le decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 " decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
- c) Decurtazione delle somme determinate a consuntivo e che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta").

Per l'anno 2019 si considererà la decurtazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 solo a consuntivo.

DETERMINAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art. 9c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	17.566.864,71	17.566.864,71	17.566.864,71
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatria e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-37.705,00	-37.705,00	-37.705,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	-75.410,39	-75.410,39	-75.410,39
Fondo residuo			17.453.749,32	17.453.749,32	17.453.749,32

A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:					
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	Incremento risorse - Dirigenza Medica - art. 5	253.626,18	253.626,18	253.626,18
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	Incremento risorse - Dirigenza Veterinaria - art. 6	11.200,30	11.200,30	11.200,30
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	Incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	186.235,40	186.235,40	186.235,40
TOTALE INCREMENTI A)			451.061,88	451.061,88	451.061,88
B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:					
Art. 9 c. 4	CCNL 06.05.2010	"Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]"	2.792.430,85	3.328.136,27	3.328.136,27
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	294.972,48	299.919,53	299.919,53
		Trasferimento di una quota pari al 15% dal fondo risultato a seguito di accordo sindacale	30.072,00	30.072,00	30.072,00
Art. 1 c. 435	L. N. 205/2017	Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria".	-	-	-
TOTALE INCREMENTI B)			3.171.475,33	3.712.127,80	3.712.127,80
TOTALE INCREMENTI A + B			3.622.537,21	4.163.189,68	4.163.189,68
Totale Sezione II.1.1. FONDO PARZIALE			21.076.286,53	21.616.939,00	21.616.939,00

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2018**	2019**
art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-177.904,19	-177.904,19	-177.904,19
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'	-33.853,92	-28.952,92	

		<p>corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>			
Art. 1 c. 456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA].</p> <p>L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza</p>	-1.408.807,74	-1.408.807,74	-1.408.807,74

Art. 1 c. 456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-79.152,76	-79.152,76	-79.152,76
Art. 1 c. 456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-563.587,39	-563.587,39	-563.587,39
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque,	-199.984,91		

		automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione Assegno ad personam]	-10.274,21		
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-9.533,48		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017 Dec.Fondo rispetto limite 2016	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato		-760.445,07	-760.445,07
Art. 6 bis	D.Lgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazioni (servizio di pronto	-19.511,53	-17.626,16	-17.626,16

	soccorso Legnago e Bovolone, servizio di anesthesiologia di S.Bonifacio e Bussolengo)			
Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI		-2.502.610,13	-3.036.476,23	-3.007.523,31

Modalità di calcolo relative all'esternalizzazione di servizi: Valore annuo dell'indennità specificità medica per il numero di ore affidate diviso le ore dovute da un dirigente medico dipendente (nr.1.976)

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	21.076.286,53	21.616.939,00	21.616.939,00
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-2.502.610,13	-3.036.476,23	-3.007.523,31
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO POSIZIONE EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	18.573.676,40	18.580.462,77	18.609.415,69

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nulla da esporre

	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5)			
Totale del fondo Posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa Dirigenza Medica e Veterinaria dopo decurtazioni	18.573.676,40	18.580.462,77	18.609.415,69

**** Il valore del fondo per l'anno 2018 e 2019 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione**

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO – Articolo 10 – C.C.N.L. 06/05/2010

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 10 c. 1 CCNL 06/05/2010.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione è pari ad euro 7.146,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,20 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 14.292,58.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- d) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 "decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
- c) Decurtazione delle somme determinate a consuntivo e che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta").

Per l'anno 2019 si considererà la decurtazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 solo a consuntivo.

DETERMINAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art.10 c. 1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.637.485,88	3.637.485,88	3.637.485,88
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 7.146,00	-7.146,00	-7.146,00
	Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	- 14.292,58	-14.292,58	-14.292,58
Fondo residuo dirigenza Medica		3.616.047,30	3.616.047,30	3.616.047,30

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo	Decurtazioni	2016	2018**	2019**
Art. 71 c. 1 L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-1.372,91	-915,63	-
Art. 1 c.456 L. 147/2013 - Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,	-97.590,94	-97.590,94	-97.590,94

		non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-1.791,66	-	-
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017 - Dec.Fondo rispetto limite 2016	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-	-1.791,66	-1.791,66
Art. 6 bis	D.Lgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazione	-5.864,05	-8.702,25	-8.702,25
Totale sezione III. I.3 TOTALE DECURTAZIONI			-106.619,56	-109.000,48	-108.084,85

Modalità di calcolo relative all'esternalizzazione di servizi: Valore annuo medio dell'indennità accessoria di un dirigente per il numero di unità equivalenti determinato rapportando le ore affidate alle ore annue dovute da un dirigente medico dipendente (nr.1,976)

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	3.616.047,30	3.616.047,30	3.616.047,30
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-106.619,56	-109.000,48	-108.084,85
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	3.509.427,74	3.507.046,82	3.497.962,45

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5)	2016**	2018**	2019**
Totale del fondo accessorio dopo decurtazioni	3.509.427,74	3.507.046,82	3.497.962,45

**** Il valore del fondo per l'anno 2018 e 2019 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione**

DIRIGENZA MEDICA – FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ART. 11 CCNL 06/05/2010

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 11, comma 1 CCNL 06/05/2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione è pari ad euro 5.568,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,20 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 11.136,44.

Dall' anno 2018 secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art.47 L. N. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Per la dirigenza Medica la riduzione per l'anno 2018 è pari ad euro 52.349,45 ed è stata operata sul fondo di risultato come definito in sede sindacale e sottoscritto nell'incontro del 05.12.2018. Tale valore rappresenta contestualmente il valore massimo a regime pertanto si riflette anche negli anni successivi. La riduzione per l'anno 2019 sarà indicata nei fondo quando verrà comunicato l'importo da Azienda Zero.

La Regione al fine di compensare le riduzioni dei fondi contrattuali determinate a seguito del trasferimento di risorse ad Azienda Zero ha stipulato in data 20/07/2017 con le Organizzazioni Sindacali dell'area della Dirigenza un protocollo d'intesa recepito con D.G.R. n.1251/2017 attraverso il quale è stato previsto di destinare a favore delle aree dirigenziali il 20% dei risparmi effettivamente conseguiti e utilizzabili ai sensi del D.L. 98/2011. Con successivo verbale d'incontro in data 09/10/2017 è stato destinato il 50% della quota residua. Con nota prot. N.3393571 del 14/08/2018 la Regione Veneto, a seguito dell'avvenuta certificazione da parte del Collegio Sindacale dei risparmi effettivamente conseguiti dall'Azienda nell'anno 2017 con la realizzazione del piano di cui sopra, ha comunicato gli importi erogabili al personale secondo le modalità concordate con le OO.SS. Con verbale sottoscritto in data 21.03.2019 tra l'Amministrazione e le OO.SS della Dirigenza si è concordato di ripartire le risorse per i piani di razionalizzazione dell'anno 2017 nel seguente modo:

Area contrattuale	Riduzione per trasferimento Azienda Zero	Quota per piani di razionalizzazione – Anno 2017 su 2018 (importo lordo)	Quota per piani di razionalizzazione – Anno 2017 su 2018 (importo netto)
Dirigenza Medica	€ 52.349,45	€ 5.627,19	€ 4.253,36
Dirigenza Sanitaria	€ 24.828,55	€ 8.542,64	€ 6.457,02
Dirigenza PTA	€ 69.619,92	€ 51.012,16	€ 38.557,95

Tali risorse, sulla base dell'indirizzo espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 2/2013 non sono soggette al blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio

del personale disposto dall'art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 e che pertanto integreranno le risorse disponibili.

I risparmi dei piani di razionalizzazione dell'anno 2019 saranno indicati nei fondi dopo aver ottenuto l'approvazione e la certificazione da parte del Collegio Sindacale.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 "decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

DETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA MEDICA

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art.11 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.180.106,90	3.180.106,90	3.180.106,90
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 5.568,00	- 5.568,00	- 5.568,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza SUEM 118 all'AOU di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015] DECORRENZA 1.7.2015	-11.136,44	- 11.136,44	- 11.136,44
Fondo residuo dirigenza Medica			3.163.402,46	3.163.402,46	3.163.402,46

A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art. 11 c.2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 147,70 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	113.354,60	113.354,60	113.354,60

B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

	2016	2018**	2019**
TOTALE INCREMENTI A+B	113.354,60	113.354,60	113.354,60
Tot. Sezione III.1.1. FONDO PARZIALE DIRIGENZA MEDICA	3.276.757,06	3.276.757,06	3.276.757,06

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		Descrizione	2016	2018**	2019**
Art.52 c.5 lett.a	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale	945,00		
art. 16 cc 4-5-6-	D.L. 98/2011	Risparmi piani di razionalizzazione	-	4.253,36	

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo .

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2018**	2019**
Art. 53 CCNL 08.06.2000		Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	-20.410,60	-20.410,60	-20.410,60
Art.1 c.456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-112.789,27	-112.789,27	-112.789,27
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in	- 2.694,61	-	-

		servizio]				
art. 23 c. 2	Digs 75/2017 Dec.Fondo rispetto limite 2016	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			-2.694,61	-2.694,61
Ex Art. 47	L.n.428/1990	Riduzione Fondi contrattuali ad Azienda Zero . Nota prot. N.5232 del 24/04/2018			-52.349,45	- 52.349,45
Art. 6 bis	D.Lgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per esternalizzazione	- 6.903,35	- 7.455,38		- 7.455,28
Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI			- 142.797,83	- 195.699,21	-	195.699,21

Modalità di calcolo relative all'esternalizzazione di servizi: Valore annuo medio della retribuzione di risultato di un dirigente di pari disciplina per il numero di unità equivalenti determinato rapportando le ore affidate alle ore annue dovute da un dirigente medico dipendente.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	3.276.757,06	3.276.757,06	3.276.757,06
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	945,00	4.253,36	-
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	- 142.797,83	- 195.699,21	- 195.699,21
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA VETERINARIA	3.134.904,23	3.085.311,21	3.081.057,85

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5)	2016	2018**	2019**
Totale del fondo retribuzione di risultato dirigenza medica	3.134.904,23	3.085.311,21	3.081.057,85

** Il valore del fondo per l'anno 2018 e 2019 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

DIRIGENZA VETERINARIA – FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 11 CCNL 06/05/2010

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 11, comma 1 CCNL 06/05/2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 "decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

DETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA VETERINARIA

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art.11 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	408.201,21	408.201,21	408.201,21

A) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018	2019**
Art. 11 c.2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 147,70 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	12.384,50	12.384,50	12.384,50

B) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018	2019**
Art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale	8.164,24	8.164,24	8.164,24

	2016	2018	2019**
TOTALE INCREMENTI A+B	20.548,74	20.548,74	20.548,74
Tot. Sezione III.1.1. FONDO PARZIALE DIRIGENZA VETERINARIA	428.749,95	428.749,95	428.749,95

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	2016	2018	2019**
CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale	5.520,00	-	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2018	2019**
		Trasferimento di una quota pari al 15% AL fondo POSIZIONE a seguito di accordo sindacale	-30.072,00	-30.072,00	-30.072,00
Art. 1 c. 456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-5.875,20	-5.875,20	-5.875,20
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017 Dec.Fondo rispetto limite 2016	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo			

		determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			
Ex Art. 47	L.n.428/1990	Riduzione Fondi contrattuali ad Azienda Zero . Nota prot. N.5232 del 24/04/2018			-
Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI			-35.947,20	-35.947,20	-35.947,20

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

b) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	428.749,95	428.749,95	428.749,95
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	5.520,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-35.947,20	-35.947,20	-35.947,20
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA VETERINARIA	398.322,75	392.802,75	392.802,75

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5)	2016	2018**	2019**
Totale del fondo retribuzione di risultato dirigenza veterinaria	398.322,75	392.802,75	392.802,75

**** Il valore del fondo per l' anno 2018 e 2019 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione**

DIRIGENZA MEDICA – FONDO PER LA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
- ARTICOLO 11 CCNL 06/05/2010

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, come previsto dall'art. 11, comma 1.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 "decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

DETERMINAZIONE FONDO PER LA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
DIRIGENZA MEDICA

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	93.112,21	93.112,21	93.112,21

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2018	2019**
Art.1 c.456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00

		è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-102,57		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017 Dec.rispetto limite 2016	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato		-102,57	-102,57
Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI			-3.042,57	-3.042,57	-3.042,57

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018**	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	93.112,21	93.112,21	93.112,21
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	-3.042,57	- 3.042,57	- 3.042,57
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DIRIGENZA MEDICA	90.069,64	90.069,64	90.069,64

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5)	2016	2018**	2019**
Totale del fondo risultato dopo decurtazione "netto" - Importo liquidabile	90.069,64	90.069,64	90.069,64

**Il valore del fondo per l'anno 2018 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

DIRIGENZA VETERINARIA – FONDO PER LA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - ARTICOLO 11 CCNL 06/05/2010

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, come previsto dall'art. 11, comma 1 CCNL 06/05/2010.

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "decurtazione permanente", che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 "decurtazione fondo rispetto al limite 2016" che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2016	2018**	2019**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	7.249,22	7.249,22	7.249,22

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2016	2018**	2019**
Art.1 c.456	L. 147/2013 Decurtazione permanente	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].	-25,72	-25,72	-25,72

		L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
art. 23 c. 2	Digs 75/2017 Dec.Fondo rispetto limite 2016	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	-	-	-
Totale sezione III. 1.3 TOTALE DECURTAZIONI			-25,72	-25,72	-25,72

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

c) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO	2016	2018	2019**
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			
III. 1.1. – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità inclusi incrementi	7.249,22	7.249,22	7.249,22
III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.	0,00	0,00	0,00
III. 1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.	- 25,72	-25,72	-25,72
Totale SEZ.III. 1.4. FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DIRIGENZA VETERINARIA	7.223,50	7.223,50	7.223,50

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2016	2018**	2019**
Totale del fondo risultato dopo decurtazione "netto" - Importo liquidabile	7.223,50	7.223,50	7.223,50

**** Il valore del fondo per l' anno 2018 e 2019 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione**

RIEPILOGO FONDI DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA

	2016	2018*	2019*
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa Medici e Veterinari	18.573.676,40	18.580.462,77	18.609.415,69
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Medici e Veterinari	3.509.427,74	3.507.046,82	3.497.962,45
Fondo per la Retribuzione di risultato Medici	3.134.904,23	3.085.311,21	3.081.057,85
Fondo per la Retribuzione di risultato Veterinari	398.322,75	392.802,75	392.802,75
Fondo per la qualità della prestazione individuale Medici	90.069,64	90.069,64	90.069,64
Fondo per la qualità della prestazione individuale Veterinari	7.223,50	7.223,50	7.223,50
TOTALE FONDO DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA	25.713.624,26	25.662.916,69	25.678.531,88

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giuseppe Cenci)



